

Durante l'incontro del **30.10.2014 ore 10:30** presso la Sala Consiglio del Rettorato del Politecnico di Milano (Padiglione 1 – 1° piano – Piazza Leonardo da Vinci, 32), sono stati discussi i seguenti punti (tra parentesi il nominativo del presentatore del punto):

1. commenti al D.L. 90/2014 (Marcato PoliMI)

Il gruppo passa in rassegna il documento predisposto dall'ufficio Studi del Codau, commentandolo per le parti di interesse. In particolare il gruppo si è soffermato:

- sull'art. 1 “disposizioni per il ricambio generazionale...”, evidenziando la necessità di definire criteri ex ante per le risoluzioni, al fine di prevenire eventuali contenziosi;
- sull'art. 4 “mobilità obbligatoria e volontaria”, dove si è evidenziata l'opportunità di esperire le mobilità ex art. 34 bis anche nel caso di scorrimento, fatto salvo averle esperite da pochi mesi in occasione della prova concorsuale;
- sull'art. 6 “divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza”, soffermandosi in particolare sull'accezione di “studio e consulenza”, ritenuta non estendibile agli incarichi per insegnamento e per attività di ricerca (es. titolare di progetto ERC)

Con riferimento poi alle tematiche del pensionamento, si è trattata la questione delle regole di pensionamento per i professori associati, dove è emerso, anche alla luce della giurisprudenza non univoca (contenzioso Polimi) la necessità di approfondire (ufficio Studi) la tematica dei limiti di servizio per i professori associati assunti dopo la legge 230/05, compresi quelli assunti ai sensi della legge 240/10

2. trattamento economico dei docenti nominati a seguito di concorsi ex art. 18 e 24 comma 6 della Legge 240/2010 (Perfetto UniFE, Bianco UniCATT)

Perfetto sottopone la questione dei vincitori di procedure ex art. 18 della Legge 240/2010 che però erano già in servizio con la medesima qualifica in altro Ateneo, dove permane il dubbio se inquadrarli nella classificazione post Legge 240/10 (DPR 232/2011) o mantenerli in quella previgente. Si registra come la quasi totalità degli Atenei presenti abbia adottato il criterio del mantenimento nella

classificazione pre Legge 240/2010 considerando il transito nel nuovo sistema per classi e scatti triennali al completamento del rateo temporale relativo al precedente regime biennale. Tale scelta non è neutra in caso di permanenza del blocco degli scatti e di adesione al principio dell'esclusione dal blocco delle nuove progressioni triennali (che si considera attribuibili anche se solo ai fini giuridici – meccanismo simile alle PEO); permane anche il problema dell'inquadramento dei non confermati.

3. applicazione del DPR 232/2011 a professori e ricercatori assunti nel regime "pre-Gelmini" (come passano al nuovo sistema) e nel regime "Gelmini" (quando e come valutarli ai sensi dell'art. 6 co. 14?) (De Paoli UniTN)

Si discute della non chiarezza operativa del passaggio dalle classi biennali a quelle triennali, in occasione della prima applicazione del DPR 232/11.

Si decide di effettuare un approfondimento ad hoc sull'argomento, data la sua complessità tecnica e il conseguente tempo richiesto. Marcato si riserva di contattare Mazzaglia (MIUR) per chiedere la disponibilità ad un chiarimento congiunto.

4. incentivo una tantum art. 29, comma 19 legge 240/2010 (Borio UniTO)

Il gruppo discute della "scadenza" dei fondi destinati; UniVE Ca' Foscari informa delle sentenze TAR Veneto che, oltre a sospendere il provvedimento, dichiarano la sospensione anche dei decreti MIUR. Il gruppo prende atto della situazione di stallo (pagare lo stesso?) e concorda sulla necessità di portare a conclusione le procedure (onde evitare contestazioni MIUR, pur in assenza di norma in materia che definiscano un termine per la conclusione), ma di non provvedere cautelativamente, almeno in questa fase, al pagamento.

5. periodo di maternità obbligatoria RTD su fondi FIRB (Borio UniTO)

Il gruppo concorda che non è possibile prorogare il contratto automaticamente per il periodo di astensione (anche se la norma non computa il periodo di maternità nei 12 anni di massima tenure track), in analogia a quanto avviene per il personale TA, mentre è legittimo dare maggior tempo per la produzione di relazioni ecc.

Caso diverso per gli assegnisti dove tutti gli Atenei concedono proroga di max 180

gg.

6. fondo premialità art. 9 l. 240/2010 e art. 1, comma 16 l. 230/2005:
problematiche applicative (Borio UniTO - De Paoli UniTN)

Si discute di quali fondi possono alimentare il Fondo premialità e si conviene che non possono essere quelli di derivazione FFO, mentre possono tutti quelli che vengono da altre fonti esterne, sia pubbliche che private.

8. divieto di corresponsione assegno ad personam nel caso di passaggio ad altra amministrazione (Borio UniTO)

L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014) commi 458 e 459.

Il gruppo concorda nel ritenere che i commi in questione abbiano disposto l'abrogazione dell'istituto dell'assegno personale, ponendo fine a un privilegio economico di cui hanno potuto godere, fino ad oggi, coloro che, nel passaggio a nuovi incarichi o ruoli, abbiano mantenuto un trattamento stipendiale non più corrispondente alle mansioni derivanti dalla nuova posizione ricoperta.

Tale strumento rispondeva al principio generale noto come "divieto di reformatio in pejus". La previsione normativa, dettata evidentemente al fine di realizzare obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, introduce un nuovo strumento di contenimento dei trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici.

Il principio generale è oggi dunque quello della inesistenza di un divieto di intangibilità del maturato economico.

Il quadro normativo che si viene a creare con tale novella deve però necessariamente tenere conto del disposto di cui al DPR 232/2011 il quale prevede che "Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica."

La fattispecie del passaggio da uno all'altro dei ruoli della docenza universitaria si pone dunque in un rapporto di specialità nei confronti della disciplina di un istituto definitivamente abrogato.

Quanto infine al passaggio tra le categorie all'interno del sistema di classificazione del personale in regime di diritto privato è il CCNL stesso che chiarisce la dinamica della conservazione del maturato economico. Per il comparto Università

l'art. 78 comma 7 dispone la conservazione del trattamento economico in godimento nella precedente categoria (ovviamente se superiore a quello nuovo), riassorbibile in caso di ulteriore progressione verticale.

9. procedure concorsuali per dirigenti a TD: limite dell'8% (Borio UniTO)

Il gruppo conferma che permane il limite, che va calcolato non sui dirigenti in servizio ma sulle posizioni dirigenziali previste dall'organigramma

10. criteri di verifica limite assunzioni professori (basi di calcolo per 20% interni/esterni, 50% art. 24 comma 6) (Rizzetto SISSA)

Il gruppo concorda che:

- la base di calcolo è il PO, e non le teste (nota MIUR)
- il gruppo prende atto che la procedura PROPER presenta un errore perché conteggia i punti destinati al PTA e non quelli del Piano Straordinario Associati (PSA)

Il gruppo prende atto che non tutte le amministrazioni hanno computato nei limiti le procedure PSA.

11. Visiting professor. Problematiche relative alla gestione del permesso di soggiorno e inquadramento fiscale (cococo/occasionale estero) (Bianco UniCATT)

Si discute della modifica alla Bossi-Fini che permette di stipulare la convenzione di accoglienza anche quando il visiting extraUE viene retribuito da altri soggetti. Si registrano in generale forti difformità e rigidità da parte di DTL e Questure nei territori

12. Assegni ad personam con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica. Applicazione art. 1, commi 458 e 459, Legge 147/2103 (Legge di stabilità 2014) (Bianco UniCATT)

Confronta punto 8. C'è già stato anche un commento specifico Ufficio Studi alla

Legge di stabilità.

13. PEO: possibilità di utilizzo fondi PEO non attivate per altri istituti contrattuali (Borio UniTO)

Il gruppo discute della nota ARAN relativa; UNIFE riporta il contenuto della nota dell'Ufficio 16 del MEF che conferma il contenuto nota ARAN (UniFE farà avere le note)

14. PEO e tempi determinati ed inquadramento in caso di assunzione tind (Rizzetto SISSA)

La discussione del gruppo evidenzia comportamenti differenti in merito all'ammissione del personale con contratto a tempo determinato alle procedure PEO (pochi sì, molti no). In ogni caso il gruppo concorda sul fatto che in caso di passaggio a tempo indeterminato a seguito di procedura concorsuale, il contratto riparte dalla PE 1.

15. stato dell'arte su PEO giuridiche (vincoli alla decorrenza, ecc) (Rizzetto SISSA)
si veda punto 13

16. ferie non fruito dal PTA entro 18 mesi dalla maturazione, soggette all'obbligo di prelievo contributivo? (De Paoli UniTN)

La discussione evidenzia comportamenti differenti in merito al trattamento del numero di ferie massime rinviabili per 18 mesi; PoliMI, SISSA e altri se non vengono fatte (salvo il caso sia dimostrato che questo sia dovuto a mancata autorizzazione da parte dell'amministrazione) le tagliano, altri (UniTN) no. Nel secondo caso ci si pone la domanda se esista un obbligo contributivo, trattandosi in generale di retribuzione differita; il gruppo conviene che nella PA non si tratta di retribuzione differita, in quanto esiste il divieto di liquidazione delle ferie, e quindi non vi è un obbligo di prelievo contributivo

18. congedo straordinario per assistenza portatori di handicap (Rizzetto

SISSA)

Si decide di lanciare un sondaggio, vista la necessità di approfondire l'argomento a livello tecnico

19. diffide su TFR - stato dell'arte (Rizzetto SISSA)

Il gruppo analizza lo stato dell'arte in merito alle diffide TFR, constatando che la situazione è ancora rimasta a dove era stata lasciata nelle discussioni dell'anno precedente (ovvero tutto fermo)

20. DDL Renzi sul pubblico impiego (Borio UniTO)

Si veda commento CODAU

21. Legge di stabilità e impatto sulle università (Borio UniTO Tedesco UniPI)

Si discute dei principali punti che riguardano l'Università (in quanto sarà oggetto di commento ufficio Studi)

In particolare:

- i punti organico potranno essere utilizzati su un orizzonte triennale
- i ricercatori a TD lett. a) e b) non impattano sui punti organico (nonostante una frase ambigua alla fine del periodo, che si riferisce anche alle cessazioni avvenute di ric. TD pagati con punti organico che dovrebbero invece essere neutre)
- tale libertà di cui al punto precedente è compensata dall'approvazione (comma 30) del Piano del personale da parte di qualche altra amministrazione (MIUR?? MEF ??)

22. applicazione circolare 6/2014 dell'INPS (Borio UniTO)

Il gruppo ritorna sull'argomento dell'obbligo di versamento contributi previdenziali aspettative art. 7 della legge 240/10, come richiesto dall'INPS. PoliMI è in attesa di sentenza della Corte dei Conti di Roma che ha discusso il 22 ottobre un caso dello stesso Ateneo, che poi diffonderà. [Aggiornamento ad oggi: la sentenza si è espressa solo sulla richiesta di sospensione del provvedimento negandolo e rinviando il tutto al merito.]

